

# COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

La presente pubblicazione non ha carattere di ufficialità

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 2010 N° 17

### OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA DISCIPLINA DEL COMMERCIO MARITTIMO SU AREE PUBBLICHE RIENTRANTI NEL DEMANIO MARITTIMO.

L'anno **duemiladieci** il giorno **diciassette** del mese di **febbraio** alle ore **17,25** in Ortona, nella sala delle adunanze consiliari, aperta al pubblico, previa comunicazione inviata al Prefetto, agli Assessori e ai Revisori dei conti e notifica, nei termini di legge, di avviso scritto a tutti i componenti, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta straordinaria di 2<sup>a</sup> convocazione.

Sono presenti:

**Pres. Ass.**

SINDACO: **FRATINO Nicola**

	X
--	---

CONSIGLIERI COMUNALI:

Pres.Ass.

Pres. Ass.

1- CIERI Paolo

X	
---	--

2- CIERI Tommaso

X	
---	--

3- COCCIOLA Ilario

X	
---	--

4- COLETTI Gianluca

X	
---	--

5- D'ANCHINI Tommaso

X	
---	--

6- DE IURE Domenico

X	
---	--

7- DE LUTIIS Giuseppina

	X
--	---

8- DI CAMPLI Roberto

X	
---	--

8- DI MARTINO Remo

	X
--	---

9- D'OTTAVIO Vincenzo

X	
---	--

11- GUARRACINO Anna M.Rita

	X
--	---

12- MONTEBELLO Claudio

X	
---	--

13- MUSA Franco

X	
---	--

14- PACE Nicola

X	
---	--

15- PAOLUCCI Massimo

	X
--	---

16- PICCINNO Alfonso Tommaso

	X
--	---

17- SCHIAZZA Anna Lisa

X	
---	--

18- SERAFINI Roberto

X	
---	--

19- TALONE Felice Giuseppe

X	
---	--

20- TUCCI Rosalia

X	
---	--

Consiglieri assegnati

21

Consiglieri in carica

21

Risultando in totale: presenti N° 15 e assenti N° 6 la seduta è valida.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. a) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000) il Segretario comunale Sig. Dott. Angelo RADOCCIA.

Il Presidente avv. Tommaso Cieri pone in discussione l'argomento in oggetto.

Oggetto esaminato quale punto n. 3 dell'o.d.g.

Inizio discussione: ore 21.00

Consiglieri intervenuti successivamente alla apertura della seduta: Schiazza Annalisa

Consiglieri assentatisi successivamente alla apertura della seduta: Di Martino Remo

Prima dell'inizio della discussione sull'argomento, si allontanano dall'aula i consiglieri Musa, Cocciola e Schiazza ( pres. 12 ).

Illustra la proposta il consigliere Di Campoli, come da resoconto allegato.

A seguito di che,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 10 del 04/08/2009 a modifica dell'art. 10 della L.R. 23/12/1999 n. 135;

VISTA la relazione dell'Ass. al Commercio;

RITENUTO PROCEDERE all'approvazione del regolamento "disciplina del commercio su aree pubbliche rientranti nel demanio marittimo"

SENTIRE le Associazioni di categoria;

RICHIAMATA la competenza del C.C. ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera a) del D.Leg. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente il 1° settore Affari Generali ed Istituzionali, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L , approvato con D.lgs 18/8/2000, n. 267, come risulta dall'allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

#### D E L I B E R A

- 1) Di approvare integralmente il regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche rientranti nel demanio marittimo;
- 2) Si dare mandato alla Giunta Municipale di stabilire, entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero delle autorizzazioni/nulla osta per il commercio itinerante da rilasciare per l'anno successivo, o la scelta di non rilasciare autorizzazioni;
- 3) Di dare mandato al Dirigente del 1° settore per l'adozione degli atti consequenziali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Inoltre;

Su conforme proposta del presidente;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

## **D E L I B E R A**

Di dichiarare , così come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del TUEL, approvato con D.lgs. 18/8/2000, n. 267.

# **REGOLAMENTO DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE RIENTRANTI NEL DEMANIO MARITTIMO**

## **ART.1**

### **Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina il commercio sulle aree pubbliche rientranti nel demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Legge Regionale n.10 del 4 agosto 2009 a modifica dell'art.10 della Legge Regionale 23 dicembre 1999, n.135, tenuto conto della disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo di cui alla Legge Regionale n.141 del 17 dicembre 1997;
2. Il regolamento viene approvato o modificato dal Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni di categoria, le associazioni ambientaliste e dei consumatori più rappresentative a livello nazionale presenti nella Regione.

## **ART.2**

### **Divieto all'esercizio dell'attività**

1. L'esercizio dell'attività di commercio è vietato su tutto il litorale di Ortona agli operatori non in possesso dell'Iscrizione al Registro ex art .68 del Codice della Navigazione Marittima in corso di validità e dell'autorizzazione /Nulla Osta per quanto di competenza dell'Ufficio Demanio marittimo del Comune;

2. E' vietato l'esercizio del commercio nelle aree in concessione o comunque non destinate al pubblico uso.

### **ART.3**

#### **Esercizio del commercio itinerante sul demanio marittimo**

1. L'esercizio del commercio itinerante sul demanio marittimo è consentito dal 1 giugno al 15 settembre di ogni anno;
2. L'esercizio del commercio in forma itinerante, e comunque la sosta anche temporanea, è sempre vietata nell'arenile costituito dai primi 8 metri a partire dalla battigia.
3. Le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 300 metri;
4. L'attività di vendita dovrà espletarsi, comunque, nella seguente fascia oraria: dalle ore 09,00 alle ore 19,00, nell'ambito del periodo di cui al comma 1 del presente articolo;
5. E' vietato utilizzare, per la vendita, banchi o strutture di qualsiasi genere, collocati a terra;
6. E' vietata l'esposizione a terra della merce.

### **ART.4**

#### **L'esercizio del commercio in forma fissa sul demanio marittimo**

1. L'esercizio del commercio in forma fissa sul demanio marittimo non è consentito per mancanza di aree disponibili di proprietà dell'Ente.

### **ART.5**

#### **Procedura**

1. La Giunta Comunale, sentite le organizzazioni di categoria e dei consumatori più rappresentative a livello nazionale presenti nella Regione, determina, entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero delle autorizzazioni/nulla osta per commercio itinerante, da rilasciare per l'anno successivo, o la scelta di non rilasciare autorizzazioni. Con il medesimo atto deliberativo di Giunta Comunale, si approva il bando – avviso per la presentazione delle domande di cui all'art.10 della L.R. n.135/99 così come modificato dalla L.R. n.10/2009, nel rispetto delle modalità fissate dal presente Regolamento, nonché il fac-simile di domanda per il conseguimento del Nulla osta per l'esercizio del commercio su area demaniale marittima da compilare a cura dei richiedenti;
2. L'esercizio del commercio nell'area demaniale marittima è consentito alle seguenti condizioni:
  - a) iscrizione al registro ex art.68 del Codice della Navigazione marittima in corso di validità;
  - b) autorizzazione per l'esercizio del commercio in corso di validità.
3. I criteri per il rilascio delle relative Autorizzazioni/Nulla osta da parte dell'ufficio Demanio marittimo sono così disciplinati:
  - a) più alto numero di presenze sull'area demaniale, determinato computando il numero di autorizzazioni/nulla osta demaniali rilasciati al richiedente nel triennio precedente;
  - b) anzianità d'iscrizione al REA;
  - c) la data d'invio della Raccomandata A.R. Di cui al successivo comma 5;

4. Entro il 20 gennaio di ogni anno il Dirigente del servizio Demanio Marittimo renderà pubblico il numero delle autorizzazioni da rilasciare per l'anno in corso, così come previsto al comma precedente;
5. Dal 1 febbraio al 15 marzo di ogni anno, successivamente alla pubblicazione del numero delle autorizzazioni da rilasciare (come sopra previsto), gli interessati in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti possono inoltrare formale richiesta di Autorizzazione/Nulla Osta comunale per il commercio sul demanio marittimo, utilizzando lo schema di domanda di cui al comma 1° del presente articolo e solo mediante l'invio di lettera Raccomandata A.R. Al protocollo del Comune;
6. Entro il 30 aprile il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo pubblica la graduatoria degli operatori ammessi ad esercitare commercio sul demanio marittimo e successivamente rilascia agli interessati la relativa autorizzazione/nulla osta.

#### **ART.6**

##### **Norme igienico-sanitarie**

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite dalle leggi e regolamenti in materia.

#### **ART.7**

##### **Norme generali**

1. L'operatore commerciale ha l'obbligo di esibire i titoli legittimanti l'esercizio dell'attività esercitata, in originale, su richiesta dei competenti organi di vigilanza;

#### **ART.8**

##### **Sanzioni**

1. Chiunque viola le limitazioni ed i divieti stabiliti dal presente Regolamento sarà punito in base a quanto disposto dalla legislazione vigente in materia.
2. In mancanza di espressa previsione di legge, nel caso in cui per le violazioni alle norme del presente regolamento si ricorra al disposto dell'art.7 bis del Decreto Lgs. n.267/2000, la misura della sanzione pecuniaria in forma ridotta viene determinata da euro 100.00 a Euro 500,00, ai sensi dell'art.16 della Legge n.689/24 novembre 1981 e da irrogarsi con le modalità di cui al D.L. 92/08 convertito nella L. 125/08, ed in particolare l'art. 6 bis.

#### **ART.9**

##### **Cessazione e abrogazione di norme**

A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le ordinanze ed i regolamenti locali incompatibili con le presenti disposizioni.

